

Bando l'accesso ai contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 23 settembre 2022, n. 118 - Anno 2023.

Art. 1 - Finalità e normativa di riferimento

1. Il presente Bando disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari situate nei territori montani di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) ed in attuazione del Regolamento approvato con DPR. 23 settembre 2022, n. 118 (Regolamento recante modalità e termini per la concessione dei contributi per la ristrutturazione e l'ammodernamento delle unità immobiliari da collocare o mantenere nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 -Legge di stabilità 2022), di seguito denominato Regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Bando si fa riferimento all'articolo 2, comma 43 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 e al sopra citato Regolamento, oltre che alla legge regionale n. 7/2000 e s.m.i. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e alla legge 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo).

Art. 2 - Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, possono beneficiare del contributo le **persone fisiche proprietarie di unità immobiliari situate nei territori** montani di cui all'allegato A dell' articolo 2 della legge regionale 33/2002, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime nell'ambito della gestione degli alberghi diffusi per un periodo non inferiore a dieci anni. Ciascun beneficiario può richiedere il contributo per un numero **massimo di quattro unità immobiliari**.
2. Il richiedente è tenuto a sottoscrivere con un **albergo diffuso**, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di **gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di dieci anni**.
3. Per albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Regolamento, si intende la struttura ricettiva alberghiera di cui all'articolo 22, comma 7 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive) che abbia presentato regolare SCIA presso il comune di competenza per lo svolgimento dell'attività, iscritta al Registro delle Imprese e al portale informatico WEB TOUR.
4. Per unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento, si intende un'unità abitativa avente la composizione di cui all'articolo 4, comma 1 del Regolamento concernente i requisiti minimi qualitativi per la classificazione degli alberghi diffusi, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 approvato con decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0248/Pres.

Art. 3 - Risorse disponibili e regime di aiuto

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Bando, per l'anno 2023 è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00.
2. I contributi sono concessi secondo la regola "de minimis", di cui al Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento (UE) 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari ad un'impresa unica.

Art. 4 - Iniziative finanziabili e intensità del contributo

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:
 - a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 - b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.
2. Il **contributo minimo è di euro 10.000** (diecimila) e il **contributo massimo è di euro 20.000** (ventimila) **per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità per ogni singolo beneficiario.**
3. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 5 - Spese ammissibili

1. Per i **lavori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)** sono ammissibili:
 - a) Rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - b) Rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);
 - c) Rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;
 - d) Riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;
 - e) Riparazione, integrazione o rinnovamento:
 - i. impianto elettrico;
 - ii. impianto di riscaldamento;
 - iii. impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;
 - iv. impianto antifurto;
 - f) Installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;
 - g) Installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne;
 - h) installazione e/o abbonamento a servizi di connettività a Internet a disposizione degli ospiti dell'unità immobiliare fino a un massimo di € 500,00 (cinquecento/00).
2. Per gli **acquisti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)** sono ammissibili:
 - a) Acquisto di arredi da interni ed esterni;
 - b) Acquisti di grandi elettrodomestici;
 - c) Spese di trasporto e montaggio relative alle forniture di cui alle lettere a) e b).
3. Sono ammissibili le **spese professionali** relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2.000 (duemila).
4. **Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura**, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo nonché oggettistica, quadri e similari.
5. **Non sono ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda.**

Art. 6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le **domande di contributo sono presentate**, prima dell'avvio delle iniziative, **esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line** a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, alla pagina <https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impreset/turismo/FOGLIA84/>, utilizzando le credenziali di accesso (**SPID**-Sistema pubblico di identità digitale, **CNS**-Carta nazionale dei servizi, **CRS** – Carta regionale dei servizi, **CIE**-Carta d'identità elettronica) del proprietario dell'unità abitativa ammobiliata ad uso turistico richiedente. Sul sito istituzionale è altresì pubblicata la modulistica inerente la procedura contributiva in oggetto.

2. Le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive e turismo – Servizio turismo e commercio, con le modalità di cui al comma 1, **dalle ore 10:00:00 di lunedì 15 maggio 2023 e non oltre le ore 23:59:59 del giorno di giovedì 15 giugno 2023**. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro tale termine. I termini sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.
3. È ammessa la **presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura**. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica (modello B), unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
4. In **caso di comproprietà** dell'immobile oggetto del contributo, **la domanda è presentata da uno solo dei proprietari che riceve procura dagli altri comproprietari**, persone fisiche. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica (modello C), unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.
5. Alla domanda di contributo sono **allegati attraverso la procedura informatizzata** di cui al comma 1, con le modalità indicate nelle "Linee guida alla presentazione della domanda" pubblicate sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata:
 - a) una breve presentazione del progetto con dettagliata **relazione** dell'iniziativa, corredata dai preventivi di spesa;
 - b) **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** (modello A), resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:
 - i. di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo (tramite acquisto della marca da bollo apposta sul frontespizio della domanda e annullata o tramite versamento con modello F23) e allega copia del frontespizio della domanda su cui ha apposto la marca da bollo o del modello F23;
 - ii. di essere proprietario, persona fisica dell'unità immobiliare per la quale è richiesto il contributo e che la stessa è sita nel territorio regionale, nei territori montani di cui all'allegato A dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;
 - iii. di impegnarsi a collocare e mantenere l'unità immobiliare per la quale è richiesto il contributo nell'ambito della gestione di un albergo diffuso per un periodo non inferiore a dieci anni;
 - iv. di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;
 - v. di non incorrere nella condizione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000;
 - vi. di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679/UE (GDPR) pubblicata sul sito istituzionale nella pagina dedicata alla linea contributiva;
 - vii. di conoscere il contenuto del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2022, n. 118 e del Bando per l'anno 2022 e di rispettare gli obblighi in esso stabiliti.
 - c) **copia dell'accordo con un albergo diffuso** con cui le parti si impegnano, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di dieci anni;
 - d) **in caso di comproprietà**: copia della procura di cui al comma 4;
 - e) **in caso di presentazione della domanda da parte di soggetto delegato**: copia della procura di cui al comma 3;
 - f) copia di un **documento d'identità**, in corso di validità, del proprietario (o del proprietario delegato in caso di comproprietà, nel caso in cui gli allegati alla domanda siano stati sottoscritti con firma autografa);
 - g) **nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare di un'impresa individuale o socio di impresa**: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013 (modello "de minimis").
6. La relazione di cui al comma 5, lettera a), la dichiarazione di cui al comma 5 lettera b), nonché le procure di cui al comma 5, lettere d) ed e) sono sottoscritte dal richiedente con le seguenti modalità:
 - 1) con firma digitale;
 - 2) con firma autografa, apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, unitamente alla copia di un documento d'identità in corso di validità.
7. La domanda è **archiviata d'ufficio** e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:
 - a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal Bando;

- b) la domanda è presentata con la procedura informatizzata di cui al comma 1, utilizzando credenziali di accesso di soggetto diverso dal richiedente e non è stata sottoscritta la relativa procura;
 - c) la domanda non è inviata tramite il sistema Istanze On con le modalità di cui al comma 1;
 - d) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel modello di domanda e dal bando e l'irregolarità non è sanabile;
 - e) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;
 - f) il termine assegnato ai sensi dell'articolo 7 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
 - g) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.
8. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990.

Art. 7 - Regolarizzazione e richiesta di integrazioni

1. In caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un **termine massimo di dieci giorni dalla richiesta per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione**.

Art. 8 - Procedimento e comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 7/2000, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione – Sezione turismo e commercio – nella pagina dedicata all'iniziativa dopo la scadenza del termine finale per la presentazione delle domande. Tale comunicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Regolamento, i contributi sono concessi tramite procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, fino ad esaurimento delle risorse. Le domande presentate sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il Servizio verifica l'ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande nonché la coerenza delle stesse rispetto al fine specifico della normativa istitutiva del contributo e l'ammissibilità delle spese richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa ai sensi dell'articolo 7.
4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio turismo e commercio, entro novanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili, l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico e la data entro la quale il beneficiario deve presentare la rendicontazione ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (comunque non superiore a mesi 18 dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione). Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale in amministrazione trasparente.

Art. 9 – Avvio dell'iniziativa, rendicontazione della spesa, variazioni dell'iniziativa, liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, obblighi del beneficiario, variazioni soggettive, ispezioni e controlli.

1. Con riferimento all'avvio dell'iniziativa, alla rendicontazione della spesa, alle variazioni dell'iniziativa in corso di esecuzione, alla liquidazione, rideterminazione e revoca del contributo, agli obblighi del beneficiario, alle variazioni soggettive e alle ispezioni e controlli, si rimanda alle disposizioni di cui al Regolamento vigente.
2. Si ricorda in particolare che:
 - le spese devono essere **direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo. Sono ammissibili tutte le spese **sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa**;
 - le spese sostenute devono essere **comprovate da idonea documentazione di spesa** intestata al beneficiario (fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali "parlanti" che riportino il codice fiscale del beneficiario o siano collegati ad altro documento da cui si possa desumere il legame con il beneficiario stesso) e regolarmente quietanzate;

- pena l'inammissibilità della relativa spesa, **il pagamento delle spese avviene con modalità tracciabili**, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;
- il beneficiario deve avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda. Per avvio dell'iniziativa si intende: a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura; b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura;
- alla data di presentazione della rendicontazione il beneficiario dovrà aver stipulato con un albergo diffuso il contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno dieci anni.